

CONVENZIONE

TRA

La Regione Lazio, Direzione “Formazione e Lavoro”, rappresentata dal Direttore _____ nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a per la carica presso la Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma, C.F. 80143490581, d’ora in poi denominata “Regione”, a ciò delegata con determinazione dirigenziale n. del

E

(Soggetto Proponente/Mandatario) _____ - con sede legale in _____ , _____, n. _____ C.F. e P.I. _____, rappresentata dal _____, nato a _____ (____), il _____.

Si conviene e stipula quanto segue,

Art. 1

(Affidamento)

Con la presente Convenzione, la Regione Lazio affida al Soggetto proponente/mandatario così come risulta costituito e rappresentato, la realizzazione dell’intervento della Linea 1 e/o 2 ai sensi dell’Avviso, parte integrante della stessa.

Art. 2

(Disciplina del rapporto)

Il Soggetto proponente/mandatario dichiara di conoscere la normativa regionale, nazionale e comunitaria definita nel punto 19 dell’avviso pubblico e si impegna a rispettarla integralmente.

Il Soggetto proponente dichiara inoltre di conoscere la normativa regionale.

Il Soggetto proponente accetta la vigilanza della Regione sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controlli.

Art.3

(Termine iniziale e finale)

Il Soggetto proponente s’impegna a dare inizio alle attività entro e non oltre 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul BURL, secondo quanto previsto dal citato Avviso pubblico, delle determinazioni direttoriali di ammissione ai finanziamenti di cui al citato Avviso .

Il Soggetto proponente s’impegna altresì ad ultimare l’intervento entro i termini esplicitati nell’Avviso e nell’intervento approvato.

Art. 4

(Obblighi del Soggetto proponente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Soggetto proponente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il Soggetto proponente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.5

(Ulteriori adempimenti)

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati il Soggetto proponente si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso ubicata nel territorio della Regione Lazio.

Il Soggetto proponente si impegna a mettere a disposizione, se e quando richiesto, la documentazione originaria di spesa e a conservarla per un periodo di 3 anni dalla data di completamento del progetto. In ogni caso, l'invio della documentazione per la verifica della corrispondenza degli interventi realizzati e della congruità della spesa rendicontata dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di chiusura dell'attività, dovrà riguardare tutto l'importo delle attività realizzate nel quadro delle azioni previste ed essere accompagnata da una relazione delle attività effettuate e dei risultati conseguiti. Il Soggetto è consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'Ente pubblico.

Art. 6

(Modalità di esecuzione)

Il Soggetto proponente si impegna a svolgere l'intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nel formulario di candidatura.

Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente e da quest'ultima autorizzata.

Art.7

(Modalità di erogazione del finanziamento)

Per i progetti della Linea 1, l'importo del finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'attività richiesta nel punto 4 e dopo la presentazione della relazione finale, dei prodotti, a fronte di presentazione di regolare fattura (o documento di valore probatorio equivalente) del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), previa verifica e approvazione da parte della Regione Lazio.

Per gli interventi che ricadono nella Linea 2, l'importo del finanziamento verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- prima quota, pari al 40% dell'ammontare totale ammissibile, entro 30 giorni dall'avvio del progetto e previa presentazione di fattura (o documento di valore probatorio equivalente), del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) e della fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione;
- seconda quota a saldo pari al 60% dell'ammontare totale ammissibile a seguito della certificazione del rendiconto finale da parte di un revisore incaricato dalla Regione e della successiva presentazione della fattura (o documento di valore probatorio equivalente), del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

Art.8

(Disciplina delle restituzioni)

Il Soggetto proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro il termine di 90 gg. mediante versamento su c/c postale n. 00785014 intestato alla tesoreria della Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attività dell'intervento di cui alla determinazione dirigenziale n. del ».

Art. 9

(Disciplina sanzionatoria)

L'Amministrazione, riscontrata e verificata l'irregolarità della procedura derivante da dolo da parte del Soggetto proponente, revoca i finanziamenti e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Inoltre, l'Amministrazione potrà inibire il Soggetto proponente da ulteriori forme di finanziamento. Irregolarità, gravate da dolo, compiute dai beneficiari sono segnalate immediatamente all'autorità giudiziaria. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità contrattuale.

Art. 10

(Divieto di cumulo)

Il Soggetto proponente dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per le attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 11

(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti beneficiari in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.

Data della stipula della convenzione tra le parti _____

VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

REGIONE LAZIO

.....

IL SOGGETTO PROPONENTE/MANDATARIO

Il legale rappresentante